

CONVENZIONE

TRA

Flegrea Lavoro Spa, p.iva 07748590630 domiciliato presso la sede legale in Bacoli alla Via Lungo Lago n°4 in persona del l.r. *pro tempore* l'Amministratore Unico Dr.ssa Valentina Sanfelice di Bagnoli

committente

E

l'**Avv. Vincenzo Pugliese**, nato a Castrovillari (CS), il 16/07/1986, codice fiscale PGLVCN86L16C349B, p.iva 03486430782, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli, di seguito definito "Professionista",

professionista

PREMESSO CHE

- la società Flegrea Lavoro Spa società partecipata capitale interamente pubblico del Comune di Bacoli svolge attività di servizi dedicati all'ambiente ed alla raccolta differenziata dei rifiuti;
- la società per l'esecuzione e gestione delle attività istituzionali ha necessità di provvedere all'individuazione di una figura professionale esterna che possa prestare attività di supporto assistenza e consulenza legale alla società ed in particolare al personale amministrativo e tecnico in servizio presso l'azienda con specifico riferimento alle materie inerenti il diritto ambientale e diritto dei contratti pubblici,

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

1. Flegrea Lavoro Spa, conferisce, senza alcun obbligo reciproco di esclusiva, all'Avv. Vincenzo Pugliese l'incarico di supporto specialistico in diritto ambientale e diritto dei contratti pubblici al personale della Società.
2. il Professionista, nell'ambito del presente incarico, dovrà eseguire le seguenti attività:

2.1 Attività di supporto specialistico in materia di acquisti ed appalti

- supporto agli uffici amministrativi nella preparazione di atti di gara e delle procedure di acquisto ed eventuale redazione delle relative bozze
- attività di supporto ed assistenza del personale nell'espletamento di determinate mansioni (es. RUP, responsabile del contratto ecc.)

2.2 Attività professionale di consulenza legale e stragiudiziale

- redazione di pareri, in forma scritta ed orale, su questioni specifiche inerenti il diritto ambientale e la contrattualistica pubblica
- consulenza su questioni giuridiche concernenti l'attività della società nei settori succitati
- attività stragiudiziale e precontenziosa (atti di messa in mora, transazioni, istanze di precontenzioso)

innanzi all'A.N.AC ecc.)

Per le attività di rappresentanza in giudizio della società in caso di eventuali contenziosi giudiziali innanzi agli organi di giustizia amministrativa, che, come da avviso, non sono incluse nell'offerta economica presentata in gara, il professionista si impegna ad applicare i minimi delle tariffe professionali vigenti di cui al D.M. 147/2022 con riduzione del 15%

3. Nel rispetto del principio di autonomia, diligenza e professionalità, di cui il professionista è titolare e alle relative attività di consulenza ed assistenza, le attività del professionista dovranno essere organizzate in modo funzionale al buon esito delle stesse, in stretta collaborazione con le strutture aziendali e gestionali di Flegrea Lavoro

4. Il Professionista si impegna a prestare la collaborazione di cui sopra in via non continuativa e non esclusiva a favore dell'azienda, osservando nell'esercizio della stessa la diligenza ed il prudente apprezzamento ascrivibile alla sua figura professionale, oggettivamente necessario per il buon esito dell'incarico ricevuto; seppur in modo indipendente e quindi autonomo

5. Il Professionista svolgerà la prestazione concordando con le strutture aziendali la propria presenza in sede e gli obiettivi organizzativi, tecnici ed amministrativi per il raggiungimento dell'ottimale risultato economico e tecnico aziendale

6. L'attività, oggetto del presente contratto resa dal Professionista, data la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni e perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato; non vi sarà pertanto alcun tipo di assoggettamento al potere gerarchico-disciplinare della Committente Società Flegrea Lavoro Spa.

7. Il presente incarico è personale ed incedibile a terzi.

ARTICOLO 2 – DURATA DELL'INCARICO

1. Il presente contratto/incarico di lavoro autonomo, si intende stipulato a tempo determinato con inizio dall' 06.09.2023 e durata di 2 anni, ovvero fino al 05.09.2025.

2. È prevista l'eventuale proroga tecnica alla scadenza dello stesso, per il solo tempo necessario al conferimento di nuovo incarico ed entro i limiti del quinto d'obbligo.

3. Ogni ulteriore volontà e/o modifica concernente l'eventuale disdetta o rinuncia anticipata al termine convenuto del presente incarico professionale dovrà risultare da atto sottoscritto da una delle parti con data non inferiore al termine perentorio di trenta giorni precedenti la sua effettiva decorrenza e/o cessazione.

ARTICOLO 3 - CORRISPETTIVO

Il compenso del professionista è fissato in € 15.000,00 annui al netto delle imposte di legge e dei

contributi previdenziali di competenza della Società (rivalsa I.N.P.S. e/o eventuali contributi alle casse professionali) per due anni consecutivi.

2. Il corrispettivo verrà erogato su base mensile e dietro presentazione di fattura elettronica di € 1.250,00 comprensiva di spese generali ed al netto delle imposte di legge e dei contributi previdenziali di competenza della Società (rivalsa I.N.P.S. e/o eventuali contributi alle casse professionali).

3. Il suddetto corrispettivo è invariabile e non soggetto a rivalutazione, anche in caso di rinnovo/proroga contrattuale.

4. L'importo non include gli onorari per la rappresentanza in giudizio della società in caso di eventuali contenziosi giudiziali innanzi agli organi di giustizia amministrativa che costituiranno oggetto di separato incarico per i quali il professionista si impegna ad applicare gli importo previsti dai valori minimi del tariffario vigente di cui al D.M. 147 del 13.08.2022 con riduzione del 15%;

5. In caso di rescissione anticipata causata dalla volontà di ciascuna delle parti, il compenso sarà proporzionato all'attività effettivamente svolta.

6. In ogni caso il pagamento avverrà, per esigenze amministrative, con cadenza mensile previa esibizione di fattura ed entro 30 giorni dall'emissione della stessa.

ARTICOLO 4 – RISOLUZIONE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, Flegrea Lavoro potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) anche nei seguenti casi:

a) qualora il professionista perda i requisiti necessari allo svolgimento di tutta o parte dell'attività professionale;

b) qualora venga irrogata in capo al Professionista una misura sanzionatoria o cautelare che inibisca la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione o ne inibisca, anche temporaneamente, l'esercizio dell'attività professionale;

c) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie correlate al presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;

d) in caso di contravvenzione al divieto di cessione del contratto

e) in caso di comportamenti e/o inadempimenti che incidano sull'erogazione dei servizi pubblici essenziali erogati da Flegrea Lavoro

f) in caso di divulgazione a terzi di informazioni riservate acquisite nel corso del proprio incarico professionale

g) nei casi previsti dal Protocollo di Legalità stipulato tra il Comune di Bacoli e la Prefettura di Napoli di cui la Professionista dichiara di aver preso accuratamente visione e di accettarne espressamente

ogni clausola.

2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il Contratto s'intenderà risolto di diritto non appena Flegrea Lavoro avrà dichiarato al Professionista, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata A/R entro 10 (dieci) giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio della Committente.

3. Fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, qualora il Professionista non adempia precisamente alle obbligazioni previste a suo carico dal presente Contratto, la Committente, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, lo diffiderà ad adempiere, assegnandogli, a tal fine, un termine minimo di 7 (sette) giorni o altro maggior termine ritenuto idoneo dalla Stazione Appaltante, dando al contempo espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il Contratto s'intenderà senz'altro risolto.

4. Rimane comunque salva la facoltà per la Committente di chiedere la risoluzione giudiziale del Contratto per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento da parte del Professionista.

5. In ogni caso di risoluzione del Contratto, Flegrea Lavoro si riserva di agire per il risarcimento tutti i danni diretti ed indiretti che siano conseguenza del proprio inadempimento, nessuno escluso ed eccettuato.

5) In ogni caso di risoluzione, il Professionista ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti alla Committente dallo scioglimento del contratto.

ARTICOLO 5 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY - RISERVATEZZA

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE in materia di Privacy (GDPR), la Committente informa il professionista che "titolare" del trattamento dei dati personali è Flegrea Lavoro S.p.A. e che il responsabile del suddetto trattamento è la Dr.ssa Valentina Sanfelice di Bagnoli, Amministratore Unico.

2. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione contratto e per consentire il regolare svolgimento dell'incarico, il periodico pagamento delle spettanze, le denunce fiscali e previdenziali

3. Modalità del trattamento dei dati: a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) T.U. raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati; b) le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque

automatizzato; c) il trattamento è svolto dal titolare del trattamento e/o da suoi incaricati.

4. Il Professionista si impegna ad osservare rigorosamente le regole del segreto e della riservatezza a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, know-how, organizzazione aziendale, dati del personale, dei clienti e dei fornitori od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Pertanto tali informazioni non potranno essere cedute o divulgate a terzi per nessun motivo. La presente clausola per Flegrea Lavoro Spa riveste carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico oggetto del presente contratto ai sensi e per gli effetti 1 dell'articolo 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 6 - CONTROVERSIE - REGISTRAZIONE

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o esecuzione del presente incarico professionale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, a spese della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto in

Bacoli, 6 settembre 2023

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver attentamente esaminato, di conoscere ed accettare espressamente i seguenti articoli: articolo 1 (oggetto dell'incarico), articolo 3 (corrispettivo); articolo 4 (Risoluzione del contratto - clausola risolutiva espressa); articolo 5 (Informativa sulla Privacy -riservatezza); articolo 6 (controversie - registrazione)

Bacoli, 6 settembre 2023